PUBBLICAZIONE	
Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico	
dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del	
3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,	
dal	
IL SEGRETARIO	

	con nota prot.
ESECUTIVITA' DE	TERMINAZIONE
Immediatamente esecutiva dal	
Ragusa,	IL SEGRETARIO
DEMOCA /ANDRES Y ANDRES Y ANDRES Y	MENTO MODURA
REVOCA/ANNULLAN ■ Revoca/annullamento in autotutela	
Revoca/annullamento in autotutela	con provvedimento n
■ Revoca/annullamento in autotutela	con provvedimento n

REGIONE SICILIAAssessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>368</u> **del** 0 7 GIU. 2023

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali art.67 CCNL area della Sanità per il procedimento penale n. 6120/2019 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa nei confronti del Dott. M.A.

L'Estensore Cannata Janeria IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dirigente Amministrativo U.O.S. sanzioni amministrative recupero crediti Avv. Salvatore Iurato Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deli	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Zolomeo	
per visiani dia degi visiani zeni	0 / 610. Z9Z3	
Autorizzazione di Budget Autorizzazione con Fondi Vincolati	nsubanno	
Autorizzazione con Fondi Vincolati Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	nsubanno nsubanno	
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	nsubanno_	
Altro	nsubanno	
Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale		
Non comporta impegno di spesa		
VISTO CONTABILE		
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità		
Il funzionario	Il Directore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale	
II, il Direttore d	ella U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della	
	2019, confermata dal Commissario Straordinario,	

Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del Dott. M.A. matr.73723, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n° 6120/2019 R.G.N.R.- Tribunale di Ragusa, avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n°6120/2019 RGNR Tribunale di Ragusa, viene concluso il 04/04/2023 con l'archiviazione, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Ritenuto che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

- 1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
- 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
- 5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
- 6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270

Dato atto che il rimborso può essere autorizzato per un solo legale e nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Dato atto che relativamente alle spese per il consulente medico legale il regolamento aziendale all'art. 5 bis prevede il rimborso nella misura corrispondente alla liquidazione del CTU detratto il 30%, per cui nel caso de qua il rimorso può avvenire per €. 2228.41;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato per le spese del legale, per un importo di €. 4.861,74 (fatt. 14 del 21.4.2023) + €. 3.053,39 (fatt. 15 del 21.4.2023) che rideterminato secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, è pari a complessive €. 3.958,76 di cui € 1.527,29 per la fase relativa alle indagini preliminari ed € 2.431,47 per la fase innanzi al GUP;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa del Dott. M.A. Matr. 73723, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;

Liquidare e pagare al Dott. M.A. matr. 73723 la somma di € 6.187,17, determinata come in premessa, fermo restando che la somma residua potrà essere liquidata dalla Compagnia Assicuratrice per la RCT;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa sul conto spese del personale